

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

del ...

[versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 26, 27 capoverso 3 della legge sulla geoinformazione¹;

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 1991² sulla sistemazione dei corsi d'acqua;

visto l'articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003³ sull'energia nucleare;

visto l'articolo 52 capoverso 2 numero 1 della legge sugli impianti di trasporto in condotta del 4 ottobre 1963⁴;

visto l'articolo 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque,

ordina:

Sezione 1: Basi

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile a tutti i compiti e a tutte le attività della Confederazione nel settore della geologia nazionale.

² Sono fatte salve le disposizioni particolari della legislazione federale concernenti:

- a. l'idrogeologia nei settori della sistemazione dei corsi d'acqua e della protezione delle acque;
- b. l'energia nucleare.

Art. 2 Definizioni

A complemento dell'articolo 3 capoverso 1 della legge sulla geoinformazione⁶, nella presente ordinanza sono applicate le definizioni seguenti:

RS ...

- ¹ RS ...
- ² RS **721.100**
- ³ RS **732.1**
- ⁴ RS **746.1**
- ⁵ RS **814.20**
- ⁶ RS ...

- a. *informazioni geologiche*: informazioni sul sottosuolo geologico, segnatamente sulla struttura, le caratteristiche e le proprietà, l'utilizzazione precedente e attuale, il valore economico, sociale e scientifico nonché i processi geologici passati, attuali e potenziali;
- b. *sottosuolo*: parte della terra comprendente la litosfera, le rocce coerenti e incoerenti nonché i loro componenti, l'astenosfera e il nucleo terrestre, delimitata dalla superficie terrestre rispetto all'atmosfera e alle acque di superficie;
- c. *sottosuolo geologico*: il sottosuolo, senza lo strato superiore di terreno permeabile sul quale possono crescere piante;
- d. *processi geologici*: modificazioni del sottosuolo, segnatamente erosione, sedimentazione, movimenti di massa o terremoti;
- e. *utilizzo del sottosuolo*: interventi nel sottosuolo, segnatamente costruzioni di ogni genere, opere sotterranee, perforazioni di sondaggi, estrazione di materie grezze minerali, coperture, immagazzinamento di sostanze, modificazioni del livello, delle linee di scorrimento e della temperatura della falda freatica nonché influssi sul campo geotermico terrestre.

Sezione 2: Compiti della geologia nazionale

Art. 3 Obiettivi della geologia nazionale

La geologia nazionale mette a disposizione dei servizi specialistici della Confederazione e dei Cantoni nonché di terzi dati e informazioni geologici in vista:

- a. dell'utilizzazione sostenibile del sottosuolo;
- b. della considerazione delle condizioni geologiche nelle procedure di pianificazione, concessione e autorizzazione;
- c. della prevenzione degli effetti dannosi o molesti dei processi geologici su persone e cose.

Art. 4 Rilevamento geologico nazionale

Il rilevamento geologico nazionale comprende:

- a. il rilevamento di informazioni geologiche mediante rilevamenti propri e valorizzazione di rilevamenti di terzi;
- b. la selezione e la classificazione di informazioni geologiche;
- c. l'analisi scientifica di informazioni geologiche.

Art. 5 Dati geologici di interesse nazionale

La geologia nazionale appronta i dati e le informazioni geologici di interesse nazionale seguenti:

- a. dati di base per lo sfruttamento sostenibile del sottosuolo e per lo sviluppo territoriale della Svizzera;
- b. presenza e caratteristiche di falde freatiche importanti;
- c. condizioni geologiche nell'ambito di infrastrutture esistenti o pianificate d'interesse nazionale (collegamenti principali per il traffico ferroviario e stradale, cavi sotterranei, condotte di trasporto per petrolio e gas, grandi impianti di centrali elettriche, centri delle agglomerazioni);
- d. presenza e caratteristiche di formazioni rocciose idonee per l'immagazzinamento di materie e rifiuti;
- e. depositi di materie grezze minerali (segnatamente pietre e terra, minerali, petrolio e gas naturale);
- f. basi per l'estrazione di energia geotermica;
- g. dati sul pericolo per le persone, le cose e l'ambiente rappresentati dai processi geologici o dallo sfruttamento del sottosuolo.

Art. 6 Consulenza e assistenza all'Amministrazione federale

¹ I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale forniscono consulenza e assistenza nelle questioni geologiche all'Amministrazione federale e a terzi ai quali sono delegati compiti della Confederazione.

² I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale assistono le indagini scientifiche in materia di scienze della terra in occasione di progetti dell'Amministrazione federale.

³ Gli organi dell'Assemblea federale e i Tribunali federali possono ricorrere ai servizi specialistici competenti per la geologia nazionale per consulenze.

Art. 7 Ricerca settoriale

I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale possono partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Art. 8 Archiviazione di dati geologici

¹ Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale archivia i dati e le informazioni geologici, segnatamente:

- a. dati e informazioni rilevati o analizzati sulla base del diritto federale;
- b. dati e informazioni comunicati al servizio specialistico sulla base del diritto federale;
- c. tutti i rapporti e tutte le perizie geologici commissionati dall'Amministrazione federale;
- d. campioni di roccia e carotaggi in vista della loro utilizzazione per indagini geologiche nazionali.

² Il rilevamento, l'aggiornamento e l'amministrazione dei dati avvengono secondo principi unitari. L'Organo di coordinamento può emanare istruzioni.

³ I Cantoni possono incaricare il servizio specialistico della Confederazione, mediante contratto di diritto pubblico, dell'archiviazione dei loro dati e delle loro informazioni geologiche.

Art. 9 Servizio d'informazione geologica

¹ Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale gestisce il servizio d'informazione geologica della Confederazione.

² Esso rende accessibili i dati geologici mediante geoservizi.

Art. 10 Prodotti ufficiali

¹ I prodotti ufficiali della geologia nazionale sono:

- a. gli atlanti e le carte nazionali di cui all'articolo 20 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale⁷;
- b. carte generali e speciali tematiche geologiche, geofisiche, geochemiche e geotecniche;
- c. le carte idrogeologiche;
- d. le carte dei terreni di fondazione delle aree urbane;
- e. le carte delle materie prime (situazione e flussi delle materie prime);
- f. le carte del potenziale geotermico della Svizzera;
- g. le carte indicative dei pericoli naturali;
- h. le carte d'idoneità per quanto riguarda l'immagazzinamento di sostanze e rifiuti;
- i. commenti alle carte tematiche;
- k. rapporti geologici.

² I prodotti sono approntati in forma digitale e/o analogica conformemente alle possibilità tecniche e finanziarie e adeguate alle necessità degli utenti.

³ I servizi specialistici competenti per la geologia nazionale possono, nel quadro delle prestazioni commerciali (art. 11), offrire altri prodotti.

Sezione 3: Prestazioni commerciali

Art. 11

¹ I servizi competenti per la geologia nazionale sono autorizzati, nel quadro dell'articolo 19 della legge sulla geoinformazione⁸, a fornire prestazioni commerciali.

⁷ RS ...

² Possono segnatamente:

- a. eseguire mandati di altri organi dell'Amministrazione federale e di terzi nel settore della geologia e dell'idrogeologia;
- b. eseguire ricerche su mandato nel settore della geologia e dell'idrogeologia;
- c. collaborare all'esecuzione di lavori di sviluppo nel settore della geologia e dell'idrogeologia;
- d. offrire dati e informazioni geologici della geologia nazionale in forma particolarmente elaborata.

³ Nel quadro delle prestazioni commerciali, possono collaborare con terzi.

Sezione 4: Accesso e utilizzazione

Art. 12 Accesso e utilizzazione da parte di terzi

¹ Per l'accesso e l'utilizzazione di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni degli articoli 10-12 e 15 della legge sulla geoinformazione⁹ e degli articoli 25-36 dell'ordinanza sulla geoinformazione¹⁰.

² Sono applicabili i seguenti livelli di autorizzazione all'accesso:

- a. livello di autorizzazione all'accesso B per i dati e le informazioni geologici rilevati da terzi e comunicati al servizio specialistico della Confederazione sulla base di obblighi di diritto federale;
- b. livello di autorizzazione all'accesso A per tutti i dati e tutte le informazioni geologici rimanenti.

³ I servizi specialistici della Confederazione competenti per la geologia nazionale decidono in merito all'accesso e all'utilizzazione.

Art. 13 Scambio tra autorità

Allo scambio tra autorità di dati e informazioni geologici della Confederazione sono applicabili le prescrizioni dell'articolo 14 della legge sulla geoinformazione¹¹ e degli articoli 19-24 dell'ordinanza sulla geoinformazione¹².

⁸ RS ...

⁹ RS ...

¹⁰ RS ...

¹¹ RS ...

¹² RS ...

Sezione 5: Organizzazione

Art. 14 Commissione federale di geologia

¹ La Commissione federale di geologia (CFG) è una commissione consultiva istituita dal Consiglio federale avente i seguenti compiti:

- a. allestimento di pareri su questioni geologiche di principio all'attenzione del Consiglio federale e dei dipartimento dell'Amministrazione federale;
- b. approntamento di basi geologiche per decisioni importanti;
- c. valutazione neutrale di perizie geologiche.

² L'Ufficio federale di topografia provvede al segretariato.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina l'organizzazione e la liquidazione degli affari. Può istituire sotto-commissioni.

Art. 15 Organo di coordinamento

¹ L'Ufficio federale di topografia gestisce un Organo di coordinamento per la geologia nazionale. Esso ha i compiti seguenti:

- a. coordinamento delle indagini geologiche nazionali tra i servizi specialistici della geologia nazionale, i rimanenti servizi dell'Amministrazione federale, i servizi specialistici cantonali, le scuole superiori e le associazioni professionali;
- b. coordinamento delle indagini geologiche e delle attività di monitoraggio del sottosuolo da parte della Confederazione;
- c. sviluppo di strategie della Confederazione nel settore della geologia nazionale;
- d. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche nel settore della geologia nazionale e delle informazioni geologiche;
- e. pianificazione e coordinamento della ricerca settoriale della Confederazione nel settore della geologia.

² L'Organo di coordinamento consta del Gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI-Geologia) e del segretariato. Al GLI-Geologia appartengono rappresentanti dell'Ufficio federale di topografia, dell'Ufficio federale dell'energia, dell'Ufficio federale dell'ambiente, dell'Ufficio federale dei trasporti, dell'Ufficio federale delle strade e dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

³ È un organo di coordinamento nel senso dell'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997¹³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e ha diritto di emanare istruzioni nei confronti dei servizi dell'Amministrazione federale.

¹³ RS 172.010

Art. 16 Servizio specialistico della Confederazione

¹ Il servizio specialistico della Confederazione competente per la geologia nazionale è l'Ufficio federale di topografia. È fatto salvo il capoverso 2.

² L'Ufficio federale dell'ambiente è il servizio specialistico della Confederazione competente per l'idrologia e l'idrogeologia, segnatamente nei settori dello sfruttamento e della protezione delle acque.

Art. 17 Partecipazione del servizio specialistico

Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale è invitato a esprimere il proprio parere dall'organo competente della Confederazione:

- a. in occasione dell'accentramento delle procedure decisionali giusta l'articolo 62a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, se il progetto riguarda il sottosuolo geologico;
- b. in occasione dell'elaborazione di atti legislativi della Confederazione, se il progetto comprende questioni geologiche oppure riguarda la geologia nazionale.

Art. 18 Partecipazione dei Cantoni

¹ Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale assicura la partecipazione dei Cantoni nel settore della geologia nazionale.

² Può partecipare a conferenze specialistiche intercantonali oppure convocare proprie conferenze specialistiche.

Art. 19 Collaborazione internazionale

Il servizio specialistico competente per la geologia nazionale rappresenta la Svizzera in organi specialistici internazionali e a conferenze specialistiche internazionali.

Sezione 6: Emolumenti

Art. 20 Calcolo

¹ Il calcolo degli emolumenti per i prodotti della geologia nazionale si fonda sugli articoli 42-45 dell'ordinanza sulla geoinformazione¹⁴.

² Gli emolumenti per l'archiviazione di informazioni geologiche a favore dei Cantoni (art. 8 cpv. 3) sono calcolati in funzione dell'onere stimato.

Art. 21 Tariffa

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana la tariffa della geologia nazionale.

¹⁴ RS ...

Art. 22 Base di calcolo per le prestazioni commerciali

L'Ufficio federale di topografia utilizza, per il calcolo delle proprie prestazioni commerciali, le stesse aliquote che fattura agli offerenti privati per l'utilizzazione commerciale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sulla geoinformazione¹⁵.

[data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, ...
La cancelliera della Confederazione, ...

¹⁵ RS ...